

Posizione del terzo estraneo al reato proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per la gestione abusiva dei rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 29 dicembre 2015, n. 51001 - Franco, pres.; Andronio, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Ric. PM in proc. Lafleur, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Asti 30 giugno 2014*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto - Terzo estraneo al reato.

L'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la gestione abusiva dei rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato che ne sia il proprietario l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non era collegabile ad un suo comportamento negligente.

(*Omissis*)

FATTO

1. - Con sentenza del 7 marzo 2014, il Tribunale di Asti ha condannato le imputate alla pena dell'ammenda, con confisca dei rottami custoditi all'interno dell'autocarro utilizzato e con restituzione dello stesso autocarro all'avente diritto, per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, perchè, in concorso tra loro e in mancanza di iscrizione ai sensi dell'art. 212 dello stesso D.Lgs. effettuavano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (il (OMISSIS)).
2. - Avverso la sentenza le imputate hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorso per cassazione, con il quale denunciano la mancanza di motivazione circa la responsabilità penale. Non si sarebbero, in particolare, considerate le dichiarazioni di un testimone il quale aveva affermato che le imputate vivevano con lui all'interno di un campo nomadi e avevano per sbaglio condotto l'autocarro da loro guidato non all'ecocentro centro cittadino ma presso una ditta specializzata nell'acquisto del ferro. Si sarebbe dovuto considerare, inoltre, il particolare contesto sociale di appartenenza, nel quale la condotta tenuta delle imputate viene valutata con parametri particolarmente indulgenti.
3. - La sentenza è stata impugnata anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il quale denuncia l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 in relazione alla restituzione all'avente diritto, soggetto non imputato, del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Non si sarebbe considerato, in particolare, che il terzo estraneo al reato ha l'onere di provare la sua buona fede, cosa non avvenuta nel caso di specie.

DIRITTO

4. - I ricorsi delle imputate sono inammissibili. Con essi ci si limita, infatti, a formulare generiche e indimostrate asserzioni circa un preteso errore di destinazione nel quale le stesse sarebbero incorse nel condurre l'autocarro con i rifiuti e circa una sostanziale mancanza di riprovazione sociale del comportamento tenuto nel contesto del campo nomadi nel quale esse vivono. E ciò, a fronte della dettagliata e coerente motivazione della sentenza impugnata, nella quale si da, oltretutto conto delle insanabili contraddizioni tra le giustificazioni dei fatti fornite dalle imputate e da un ulteriore testimone sentito. Con il ricorso non si contestano, del resto, la materialità del fatto e la mancanza di qualsivoglia titolo abitativo per il trasporto dei rifiuti, i quali consistevano perlopiù in rottami ed erano abusivamente condotti presso una ditta specializzata nell'acquisto del ferro.
5. - E' invece fondato il ricorso del pubblico ministero, con cui si lamenta l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259.
Tale disposizione deve, infatti, essere interpretata nel senso che, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la gestione abusiva dei rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato che ne sia il proprietario l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non era collegabile ad un suo comportamento negligente (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749). Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, perchè ha proceduto alla restituzione del mezzo al terzo proprietario sul rilievo della mancanza in atti di elementi da cui desumere un suo coinvolgimento materiale o psicologico nel reato, così sostanzialmente sottraendo quest'ultimo all'onere di provare positivamente la sua buona fede.
6. - I ricorsi delle imputate, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

Il ricorso del pubblico ministero deve, invece, essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata confisca dell'autocarro, con rinvio al Tribunale di Asti, perchè proceda a nuovo giudizio sul punto, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

(Omissis)